

## ***Proroga dell' indennità di disoccupazione per i collaboratori Dis-Coll***

*Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 10 Febbraio 2017, in risposta al messaggio dell' Inps n. 626 dell'8 Febbraio 2017 (con il quale l'Istituto aveva ricordato che, in assenza di disposizioni normative, non sarebbe stato più possibile riconoscere, a partire dal 1 Gennaio 2017, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), ha annunciato una prima disposizione nel DDL milleproroghe 2017, alla quale dovrebbe seguire un intervento strutturale nel Jobs Act per il lavoro autonomo , che garantisce la continuità dell'erogazione della Dis-Coll, per ulteriori 6 mesi.*

.....

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato la proroga del sussidio di disoccupazione per collaboratori, con un emendamento in sede di conversione del Decreto Milleproroghe. In questo modo sarà garantito il trattamento di sostegno al reddito a seguito della disoccupazione per i collaboratori verificatasi tra il 1° Gennaio e il 30 Giugno di quest'anno.

Ricordiamo innanzitutto che la misura era stata inserita in via sperimentale con il **Jobs Act nel 2015**.

Con il messaggio pubblicato dall'Inps veniva confermato che i collaboratori sarebbero rimasti privi di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della scadenza , con la fine del 2016, della Dis-Coll. Ora con l'emendamento nel DDL mille proroghe si estende la possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione anche nel 2017 ed inoltre , a partire dal prossimo anno, potrebbe diventare una **misura strutturale**.

La Dis-Coll, infatti , sarà trattata nella discussione sul Jobs Act del Lavoro Autonomo, con il quale il **sussidio di disoccupazione** per i collaboratori potrebbe diventare una misura strutturale , ma allo stesso tempo aumenterà l'aliquota assicurativa dei contributi Inps per gli iscritti alla **Gestione Separata Autonomi e Collaboratori**.

Sulla base di quanto fino ad ora reso noto, sembra che la data del 30 Giugno non sia il termine ultimo per inviare la domanda d'indennità, ma la data entro cui dovrà terminare la **collaborazione**. La successiva domanda di disoccupazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro **68 giorni** dal termine del rapporto, proprio come avviene per la **Naspi**, il sussidio di disoccupazione dei dipendenti.

In via breve ricordiamo che la Dis-Coll è una vera e propria indennità di disoccupazione , che può venire erogata per un periodo massimo di 6 mesi e proporzionata all'imponibile medio del lavoratore.

I collaboratori parasubordinati che ne possono usufruire sono soltanto gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'Inps che versano il contributo aggiuntivo per la disoccupazione, se raggiungono determinati requisiti contributivi.

Di seguito riteniamo utile ricordare sinteticamente i requisiti necessari per la domanda di Dis-coll.

### **Requisiti generali**

- Il primo requisito necessario per beneficiare della Dis-coll è il possesso dello **stato di disoccupazione**.

Questo si considera soddisfatto se:

- il collaboratore è **privo d'impiego**;
- il collaboratore ha reso la **Did**, dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva: la Did può essere resa all'**Inps**, anche in via telematica, assieme alla **domanda Dis-coll**, o presso un centro per l'impiego, o, ancora, tramite il portale Anpal.

- Sono compatibili con la Dis-coll l'impiego **subordinato** inferiore o pari a **5 giorni** (in questo caso l'indennità è sospesa e riprende a decorrere terminato il rapporto) e l'attività lavorativa autonoma, parasubordinata o di lavoro accessorio, entro il rispetto di precise soglie di reddito.

In particolare, i limiti sono:

- possesso di un reddito sino a **8.000 euro** per il nuovo lavoro **parasubordinato** (in questo caso l'indennità è **ridotta** in misura pari all'80% del nuovo reddito);
- possesso di un reddito sino a **4.800 euro** per la nuova attività di **lavoro autonomo** (anche in questo caso l'indennità è ridotta in misura pari all'80% del nuovo reddito);
- possesso di un reddito sino a **7.000 euro netti** (9.333 lordi) per il lavoro accessorio, retribuito con i **voucher**: in quest'ipotesi, la riduzione pari all'80% del reddito non è effettuata sotto i **3.000 euro netti** (4.000 lordi).

### **Requisiti contributivi**

- Per ottenere l'indennità di disoccupazione per parasubordinati (**co.co.co.**), è necessario possedere, oltre allo **stato di disoccupazione** ( la perdita della

collaborazione deve essere dunque involontaria), dei precisi requisiti di contribuzione, pari a **3 mesi di contributi** accreditati dal 1° gennaio dell'anno precedente sino al giorno in cui cessa il rapporto lavorativo.

★ È stato eliminato il vecchio requisito che richiedeva il versamento di 1 mese di contribuzione nell'anno in corso.

- Considerando che i beneficiari della Dis-Coll sono i co.co.co. iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata**, si considera accreditato un mese di contributi se sono stati versati:
  - **410, 99** euro per l'anno 2016, dato che l'aliquota era pari al **31,72%** dei contributi e il minimale vigente era pari a **15.548 euro**; nello stesso anno, pertanto, si possiedono 3 mesi di contributi se sono stati versati almeno **1.233 euro** (15.548 per 31,72% per 3/12);
  - **423,94** euro per l'anno 2017, dato che l'aliquota è pari al **32,72%** dei contributi e il minimale vigente è pari sempre a **15.548 euro**; nello stesso anno, pertanto, si possiedono 3 mesi di contributi se risultano versati almeno **1.271,82 euro** (15.548 per 32,72% per 3/12).

Se i contributi risultano dovuti dal committente e non versati, il co.co.co. non ha diritto alla disoccupazione, in quanto, non essendo dipendente, non opera il **principio di automaticità** della prestazione (che opera solo per l'indennità di maternità, relativamente ai collaboratori).

### **Esclusioni dalla Dis-Coll**

- Non hanno diritto a percepire la disoccupazione, come accennato, coloro che non risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, come i **pensionati** e gli iscritti ad **altre casse**: questi, difatti, non versano l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%, ma hanno un'aliquota pari al **24%**.
- Restano esclusi anche gli iscritti alla Gestione separata con **partita Iva** aperta (anche se parasubordinati, difatti, sono obbligati a chiudere la partita Iva per beneficiare della Dis-Coll) ed i **liberi professionisti** (ai quali si applica, dal 2017, l'aliquota del 25,72%). Fuori dalla platea, infine, **amministratori, sindaci** o **revisori** di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L'accesso alla Dis-Coll non è precluso, invece, ai **lavoratori pubblici**: i co.co.co. impiegati presso le pubbliche amministrazioni, dunque, in quanto non esclusi dalla normativa, possono pienamente beneficiare della **disoccupazione per i parasubordinati**.

- Restano, però, fuori della platea gli assegnisti di **ricerca**, i **dottorandi** e i titolari di **borsa di studio**, in ragione della specialità del loro rapporto lavorativo.

### ***Calcolo della Dis-Coll***

Per calcolare la Dis-Coll, è necessario prima determinare il **reddito medio mensile** ai fini dell'indennità: esso è pari all'imponibile previdenziale relativo all'anno in corso ed all'anno precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, o loro frazione.

Una volta ottenuto l'imponibile Dis-Coll, si potrà quantificare l'indennità, pari al **75% dell'imponibile**, sino ad un massimo di 1.195 euro; oltre tale soglia, l'indennità andrà determinata incrementando l'imponibile del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, sino ad un massimo di **1.300 euro**.

### ***La domanda***

La domanda per ottenere la Dis-Coll si può inviare **tramite web**, utilizzando i servizi Inps per il cittadino, tramite contact center Inps Inail, oppure tramite patronato.